



31815-20

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1177/2020
ALFREDO GUARDIANO		UP - 25/09/2020
ANGELO CAPUTO	- Relatore -	R.G.N. 36651/2019
IRENE SCORDAMAGLIA		
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;

uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione (omissis), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. (omissis), che si è riportato alle conclusioni depositate unitamente alla nota spese; per il ricorrente, l'avv. (omissis), in sostituzione dell'Avv. (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di (omissis), (omissis) e (omissis) veniva esercitata l'azione penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, perché - la prima quale ex coniuge di (omissis)

(omissis) , il secondo quale giornalista del settimanale (omissis), il terzo quale direttore della testata giornalista - offedevano la reputazione di (omissis) (omissis) attraverso la pubblicazione di un'intervista a (omissis) in cui, contrariamente al vero, si affermava che i figli nati dalla coppia separata avevano appreso della nascita di fratello dalla nuova compagna di (omissis) attraverso i giornali, che lo stesso (omissis) si limitava a versare un assegno di mantenimento di 1500 euro mensili disinteressandosi del resto e lo si descriveva come un marito infedele e violento che le avrebbe procurato lesioni guaribili in dieci giorni, fatto per il quale (omissis) era stato assolto.

Con sentenza deliberata in data 01/02/2016, il Tribunale di Lecco dichiarava (omissis) e (omissis) responsabili del reato loro ascritto e (omissis) responsabile del reato di omesso controllo (così riqualificato il fatto di cui all'imputazione); gli imputati venivano condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investita dal gravame degli imputati, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 25/03/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis), per essere il reato allo stesso ascritto estinto per morte dell'imputato; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) e (omissis) per essere il resto estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione (omissis) , attraverso il difensore Avv. (omissis) (omissis) , articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine all'esercizio del diritto di cronaca. Erroneamente la Corte di appello non ha operato alcuna distinzione tra la condotta del giornalista e quella dell'intervistata, tanto più che quest'ultima ha raccontato il vero in ordine alle lesioni subite ad opera dell'ex marito ed accertate con sentenza irrevocabile, sicché, in ragione del comportamento violento di (omissis), l'articolo è assolutamente contenuto. Il giornalista era stato condannato in primo grado solo per aver riportato la circostanza riferitagli dall'intervistata secondo cui i figli avrebbero appreso da altri della gravidanza della nuova compagna del padre, ma al riguardo i giudici di merito confondono la finzione scenica con la realtà, nella quale (omissis) è stato condannato per aver minacciato e picchiato l'ex moglie.

Il secondo motivo denuncia mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di esaminare (omissis) , figlia di (omissis) e di (omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. In premessa, mette conto rilevare che la sentenza di primo grado aveva ritenuto l'insussistenza del reato di diffamazione contestato con riguardo sia all'affermazione dell'intervistata circa la lesioni procuratele dall'ex marito (che per tale fatto ha riportato condanna irrevocabile), sia all'affermazione che il querelante si limitava a versare l'assegno di mantenimento disinteressandosi del resto. D'altra parte, nel riportare la ricostruzione della vicenda delineata dal giudice di primo grado, la Corte distrettuale si è limitata a richiamare l'episodio concernente tempi e modalità della conoscenza della gravidanza della nuova compagna del querelante, senza neppure far cenno agli altri fatti di cui all'imputazione. Alla luce di tali rilievi, va dunque definito il perimetro del *thema decidendum*.

2. La Corte di appello ha rilevato che l'intervista aveva dato voce alla moglie di (omissis) senza che il giornalista avesse svolto alcuna verifica della notizia, constatando, ad esempio, l'alto grado di conflittualità esistente tra i due ex coniugi: l'articolo, rileva ancora la sentenza impugnata, era stato tendenzioso e indirizzato a far apparire il querelante con un padre insensibile, andando a toccare questioni che, coinvolgendo il suo rapporto con i figli, lo facevano apparire sotto una luce negativa, senza che le affermazioni della ex moglie avessero subito un doveroso vaglio critico.

3. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata distinzione, da parte del giudice di appello, tra la condotta del giornalista e quella dell'intervistata. Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite, ma essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 37140 del

30/05/2001, Galiero, Rv. 219651; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 27236 del 21/06/2005, Tornielli, Rv. 232299). Il ricorrente non articola deduzioni in ordine al particolare interesse pubblico del contenuto dell'intervista, ma censura, in buona sostanza, la mancata considerazione da parte del giudice di appello dei vari e significativi fatti riferiti dall'intervistata e rivelatisi veri.

La censura coglie nel segno, perché la motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad una complessiva valutazione, sotto il profilo della verifica della veridicità dei fatti, dell'intervista e dei suoi contenuti, attribuendo rilievo decisivo al mancato controllo dell'episodio senza valutare detta circostanza alla luce di una disamina puntuale dell'intera intervista: è dunque mancata la necessaria valutazione della specifica affermazione ritenuta lesiva nel più ampio contesto dei fatti narrati e, in parte, risultati confermati dalle risultanze valorizzate dai giudici di merito.

4. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del ricorrente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; l'inerenza della vicenda a rapporti familiari e a minori impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 25/09/2020.




Il Consigliere estensore

Angelo Caputo



Il Presidente

Rossella Catena



4